COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

(Provincia di Perugia)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SBARCO

Art.1

Istituzione Imposta di sbarco

- 1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D. Lgs. del 15/12/1997 n°446 ed è volto a disciplinare l'applicazione della imposta di sbarco di cui all'art.4 del D. Lgs. n°23 del 14/03/2011 come modificato ed integrato dalla legge n.44 del 26 aprile 2012 di conversione del D.L. 02/03/2012 n°16.
- 2. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi delle Compagnie di navigazione e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art.2

Soggetti d' imposta

- 1. L'imposta di sbarco è alternativa alla tassa di soggiorno ed è istituita in attuazione delle disposizioni di cui all'art.4, comma 3/bis, del D. Lgs. n°23/2011 come modificato ed integrato dalla legge n.44 del 26 aprile 2012 di conversione del D.L. n°16/2012.
- 2. L'imposta è corrisposta da ogni persona fisica che, per giungere all'Isola Maggiore utilizzi i traghetti od altri mezzi delle Compagnie di navigazione che forniscano collegamenti di linea.

Art.3

Riscossione dell'imposta

1. In fase di prima attuazione, l'imposta decorre dalla data di approvazione del presente Regolamento; essa sarà riscossa dalle Compagnie di navigazione ed è determinata nella misura di euro 0,70 per ogni singolo passeggero. A regime essa sarà annualmente determinata con Delibera di Giunta che fisserà il quantum e le ulteriori riduzioni, esenzioni e periodo di applicazione.

Art.4

Finalità dell'imposta.

1. Il gettito derivante dalla applicazione dell' imposta di sbarco è destinato a finanziare interventi relativi a servizi pubblici, a servizi turistici ed interventi tesi a valorizzare la funzione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali. Gli specifici interventi saranno definiti con Delibera di Giunta.

Art.5

Esenzioni

1. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel Comune, dai lavoratori e studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti.

Art. 6

Soggetti abilitati alla riscossione

1. Soggetti responsabili della riscossione dell'imposta di sbarco sono le Compagnie di navigazione che verseranno al Comune Tuoro s.T. gli importi incassati secondo le modalità previste dalla legge n. 44/2012 e dal presente Regolamento.

Art.7

Modalità di riscossione e riversamento.

- 1. Le Compagnie, quali soggetti responsabili della riscossione dell'imposta, hanno l'obbligo di comunicare mensilmente, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, al Comune Tuoro s.T. il numero dei passeggeri che hanno pagato l'imposta, il numero dei passeggeri esenti secondo un modulo fornito dal Comune.
- 2. Le Compagnie provvedono ad effettuare mensilmente ed entro quindici giorni del mese successivo, il versamento del riscosso dell'imposta di sbarco.

Art.8

Sanzioni e riscossione coattiva

- 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione e per la presentazione di dichiarazione incompleta o infedele si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
- 2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del gettito dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 18/12/1997 n°471 e s.m. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art.16 del D.Lgs. n°472 del 1997.
- 3. Le somme dovute per l'imposta, sanzioni e interessi, se non versate sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art.9

Controlli

- 1. Il Comune effettua gli opportuni controlli sull'applicazione e sul versamento dell'imposta di sbarco nonché sulla presentazione delle dichiarazioni.
- 2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione da parte delle Compagnie di navigazione. Essi sono tenuti a rilasciare copia da mostrare, i documenti ed i versamenti effettuati.
- 3. Ai fini dell'attività di accertamento e verifica dell'imposta si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162 della legge 27/12/2006 n° 296.

Art. 10

Conguaglio

1. Nei casi di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo eccedente può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alla scadenza successiva.

2. Il rimborso sarà richiesto all'ufficio tributi che lo autorizzerà entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Scaduto tale termine le Compagnie procederanno alla compensazione dandone comunicazione al Comune.

Art.11

Controversie

1. Le controversie concernenti l' imposta di sbarco saranno risolte tramite procedure di mediazione attraverso un mediatore abilitato scelto dalle parti.